

Call. 3

Bari, 21 ottobre 1981

PROT. 341/5

All'Ufficio Coordinamento Commissioni

All'Ufficio Legislativo



LORO SEDI _____

Oggetto: Disegno di Legge- "Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria - riordino dei servizi veterinari nell'ambito regionale".

Allegato alla presente si invia il disegno di legge in oggetto indicato approvato all'unanimità dalla 6^ e 3^ Commissione in seduta congiunta.

Si unisce, inoltre, la relazione del Consigliere Franco BORGIA.

Distinti Saluti.

Il Presidente
(d'ordine)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il disegno di legge che oggi è all'esame di questa Assemblea concerne l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e il riordino dei servizi.

Com'è nota la legge 833/78 ha individuato nelle Unità Sanitarie Locali le strutture operative dei Comuni per l'esercizio, a livello locale, di tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera; mentre per quanto attiene alle funzioni di igiene, sanità e polizia veterinaria, la stessa legge 833/78, all'art. 32, ha demandato alle Regioni la emanazione di norme per l'organizzazione e disciplina dei relativi servizi nel quadro di un sistema operativo che comprende le competenze Regionali coordinate con quelle delle UU.SS.LL. e dello Stato.

Il presente disegno di legge provvede a disciplinare in un unico contesto omogeneo l'intera materia veterinaria la cui organizzazione, articolata, a seconda delle competenze, ai due livelli "locale" e "regionale", tiene conto delle reali esigenze del servizio in una impostazione chiara e precisa ed in collegamento con l'attività delle altre strutture veterinarie dello Stato.

Il disegno di legge si divide in due capi: il 1° capo tratta delle attribuzioni delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, mentre il capo 2° attiene alla organizzazione del servizio veterinario delle UU.SS.LL.

L'art 1 della legge riconferma l'attribuzione ai Comuni di tutte le competenze non espressamente riservate alla Regione dalla legge 833/78. Tali competenze sono state ben specificate e riguardano: la profilassi, le indagini epizootologiche e la vigilanza negli allevamenti, nei mattatoi, sul trasporto degli animali, ecc., sino ad arrivare al controllo veterinario delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici in tutte le fasi, dalla produzione alla somministrazione.

Gli articoli seguenti, 2° e 3°, trattano delle competenze del Sindaco e della Regione.

L'art. 4 demanda al Presidente della Giunta la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

L'art. 5 regola, invece, le competenze della Giunta Regionale.

Particolare importanza riveste l'art. 6 del D.L. che detta norme sul servizio veterinario regio

nale articolato in uffici provinciali con autonomia tecnico-funzionale per lo svolgimento delle funzioni loro demandate dalla presente legge.

Il capo 1° termina con l'art 7 che disciplina la tutela sanitaria del patrimonio zootecnico e la bonifica degli allevamenti.

Il capo 2° attiene particolarmente alla organizzazione del servizio veterinario nelle Unità Sanitarie Locali.

L'art. 8 disciplina gli ambiti territoriali del servizio veterinario nelle UU.SS.LL. Prevede infatti la possibilità dell'accorpamento territoriale di più UU.SS.LL. al fine di garantire la funzionalità operativa. Quando più UU.SS.LL. fanno parte dello stesso Comune, come ad esempio, Taranto e Bari, lo accorpamento è obbligatorio.

Gli articoli 9 e 10, trattano della organizzazione nell'ambito della U.S.L., e dell'attività di vigilanza e di polizia veterinaria.

Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 concernono il personale addetto al servizio veterinario delle UU.SS.LL. specificando le qualifiche ed i compiti.


Gli articoli seguenti completano la disciplina in materia di veterinaria relativamente alle convenzioni veterinarie, alle tariffe per le prestazioni in favore di privati, all'esercizio della libera professione veterinaria ed ai rapporti fra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e le UU.SS.LL.

Per quanto concerne il personale del servizio veterinario regionale, l'art. 20 prescrive che la Giunta determini con propria deliberazione gli organici del proprio servizio. Tale deliberazione troverà applicazione sino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli Uffici Regionali.

Signor Presidente, Signori Consiglieri il disegno di legge è stato esaminato in sedute congiunte della 3^a e 6^a Commissione, che ne hanno ritenuta valida l'impostazione ed hanno espresso parere favorevole all'unanimità e ne raccomandano l'approvazione

Il Relatore

FRANCO BORGIA



Disegno di legge

"ATTRIBUZIONI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERINARIA-
RIORDINO DEI SERVIZI VETERINARI NELL'AMBITO REGIONALE"

Relatore: Avv. Francesco Borgia

"ATTRIBUZIONI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERINARIA-RIORDINO
DEI SERVIZI VETERINARI NELL'AMBITO REGIONALE"

CAPO 1°

ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DI POLIZIA
VETERINARIA. ATTRIBUZIONI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI, AL COMUNE, AL SINDACO, ALLA REGIONE.

Art. 1 - Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia
veterinaria

Ai sensi dell'art. 13 della legge 23.12.1978, n. 833, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante il servizio veterinario delle Unità Sanitarie Locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:

- 1) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;
- 2) le indagini epizootologiche su base locale e la tutela igienico sanitarie ^{x 2/} degli allevamenti;
- 3) l'educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;
- 4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
- 5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali;
- 6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
- 7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

- 8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
- 9) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica; la vigilanza sulla protezione degli animali e sull'utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;
- 10) la vigilanza ed il controllo per la repressione dell'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni ed i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;
- 11) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali;
- 12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;
- 13) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
- 14) l'ispezione, la vigilanza ed il controllo veterinario delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione.

Alle funzioni di cui al comma precedente si aggiungono le funzioni indicate nell'art. 7, lett. b), della legge 23.12.1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e che vengono sub-delegate ai Comuni, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai Comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Sono, altresì, delegate ai Comuni, che le esercitano avvalendosi del servizio veterinario della competente Unità Sanitaria Locale, le funzioni regionali previste dall'art. 66, punto d), del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 riguardanti la attività veterinaria per il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e l'assistenza zoiatrica di cui all'ultimo comma del D.P.R. 14.1.1972, n. 4.

In particolare tali funzioni comprendono:

- l'attuazione dei programmi, obbligatori e quelli richiesti dagli interessati, di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie infettive ed infestive di interesse antropo-zoonosico e zoo-sanitario finanziati dallo Stato e dalla Regione;
- il coordinamento nell'attuazione dei programmi per la prevenzione e cura della ipofertilità e della sterilità e per la fecondazione artificiale degli animali;
- il coordinamento nella attuazione dei programmi rivolti al miglioramento igienico-sanitario ai fini dell'incremento della produzione del latte e delle altre produzioni zootecniche;
- l'assistenza zoiatrica, compresa quella gratuita agli aventi diritto da realizzarsi anche mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti;
- l'assistenza per l'igiene zootecnica.

Art. 2 - Attribuzioni del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, e relative funzioni amministrative.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833, il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia nel territorio del Comune. In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, il Sindaco adotta, quale Autorità Sanitaria Locale, i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al Veterinario Provinciale, non riservati allo Stato e alla Regione, e quelli demandati al Comune ai sensi dell'art. 3, punto 3, del D.P.R. 26.3.1980, n. 327.

Per i relativi atti il Sindaco si avvale del servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale di cui il Comune fa parte, secondo le procedure previste dall'art. 26 della legge regionale 26.5.1980, n. 51 e dai relativi regolamenti il cui schema sarà approvato dal Consiglio regionale.

In attesa dell'adozione dei regolamenti di cui al precedente comma rimangono efficaci in quanto applicabili, i regolamenti comunali e consortili di cui all'art. 31 del DPR 10/6/55 n. 854, nonché quello speciale relativo ai macelli pubblici e privati di cui all'art. 8 del R.D. 20/12/28 n. 3298.

Art. 3 - Competenze della Regione in materia veterinaria

Nelle materie di cui al precedente art. 1, la Regione esercita le funzioni ad essa espressamente riservate dalla legge avvalendosi eventualmente anche dei servizi veterinari delle USL ed in particolare:

U.P.C.C.

- a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di verificare ed assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;
- b) per le stesse finalità provvede al necessario raccordo tecnico-amministrativo tra i servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali e quelli centrali e periferici del Ministero della Sanità, istituiti con il DPR 31.7.1980, n. 614;
- c) emana direttive in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e ne verifica l'attuazione;
- d) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni ufficiali dei servizi veterinari delle U.U.S.S.L.L. svolte in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità Economica Europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e carni con gli Stati membri, recepite con il D.P.R. 30.12.1965, n. 1701, e con la legge 29.11.1971, n.1073. Coordina e verifica, altresì, l'applicazione nel territorio regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione e transito, da e per l'estero, di animali, prodotti ed avanzi animali.
- e) predispone i piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;
- f) provvede alla classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2.5.1977, n. 192;

- g) relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14.7.1965, n. 963;
- h) assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie e zootecniche nel quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;
- i) provvede alla istituzione e organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonchè di corsi di formazione professionale per il personale para-veterinario, con la collaborazione degli istituti universitari dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e delle associazioni di categoria. I corsi formativi riguardanti il personale della Unità Sanitarie Locali saranno istituiti ed organizzati di intesa con le stesse UU.SS.LL.;
- l) provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali e promuove ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento.

Art. 4 - Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

Al Presidente della Giunta regionale compete la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833.

Art. 5 - Attribuzioni della Giunta regionale

Sono di competenza della Giunta regionale:

- 1) il controllo sulle materie delegate e sub-delegate di cui al precedente articolo. 1;
- 2) i provvedimenti sostitutivi, mediante commissario "ad acta", nei casi di inadempienza dei Sindaci;
- 3) L'esercizio delle funzioni di competenza regionale prescritte dall'art. 3, punto 2), del D.P.R. 26/3/1980, n. 327.

Art. 6 - Servizio veterinario regionale

Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è istituito un Servizio Veterinario della Regione, con articolazione per Ufficio in ciascun capoluogo di Provincia, con autonomia tecnico-funzionale. *em*
Al predetto Servizio e alle sue articolazioni provinciali sono preposti funzionari veterinari del ruolo regionale, appartenenti al più alto livello funzionale, nominati dalla Giunta Regionale in conformità delle norme vigenti.

Il suddetto Servizio provvede in particolare a:

- coordinamento tecnico, assistenza e consulenza ai servizi veterinari delle Unità Sanitarie locali;
- coordinamento tecnico-funzionale dei piani nazionali e regionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti nell'ambito del territorio provinciale di competenza;
- distribuzione gratuita tramite le U.S.L. dei prodotti biologici (sieri, vaccini, allergeni, etc.) e medicamentosi forniti dallo Stato e dalla Regione per le attività di cui al punto precedente;
- tenuta dello schedario generale degli allevamenti per ogni Provincia, istituito per le zooprofilassi obbligatorie;
- tenuta del registro ufficiale delle malattie infettive e diffuse del bestiame denunciate ai sensi del D.P.R. 8/2/1954, n. 320;
- tenuta del registro ufficiale riportante i numeri assegnati ai veterinari ispettori addetti ai macelli e ai laboratori di sezionamento e preparazione delle carni di volatili e conigli allevati, ai sensi degli articoli 7 e 9 del D.P.R. 10/8/1972, n. 967 ed ogni altro analogo adempimento in relazione alle funzioni regionali di cui all'art. 3, punto 2, del D.P.R. 26/3/1980, n. 327;
- necessari collegamenti tecnico-funzionali con i servizi dell'Agricoltura della Regione e con le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata nonché i rapporti con le organizzazioni territoriali degli allevatori, secondo le direttive degli Assessorati alla Sanità e all'Agricoltura.

I **C**omitati di gestione delle U.S.L. possono avvalersi dei predetti uffici al fine di migliorare la funzionalità dei servizi veterinari delle stesse. Il **S**ervizio di cui sopra informerà tempestivamente il Presidente della Giunta **R**egionale di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 32, 3° comma, della legge 23/12/1978, n. 833, nonché i casi di inadempienza dell'autorità sanitaria locale per le ordinanze prescritte dalla legge in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Nel quadro dello scambio di informazioni fra **S**tato e **R**egione, i dirigenti degli uffici veterinari statali di cui all'art. 4 del D.P.R. 31/7/1980, n. 614, trasmetteranno con tempestività anche alla Regione le informazioni inviate al Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 7 dello stesso D.P.R., riguardanti il territorio regionale.

Il responsabile dell'**U**fficio **V**eterinario **P**rovinciale sostituisce il già "veterinario provinciale" in tutte le commissioni e comitati provinciali nei quali ne è prevista la partecipazione.

Art. 7 - Bonifica e tutela sanitaria del patrimonio zootecnico.

In attesa della legge regionale sulla disciplina unitaria dei programmi di profilassi e di bonifica sanitaria degli allevamenti e degli interventi per il miglioramento dello stato di salute e di produttività degli animali, a finanziamento statale e regionale, le relative attività sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria.

Per quanto attiene, in particolare, alla predisposizione dei programmi di profilassi obbligatoria per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, disciplinata dalla legge 9/6/1964, n. 615 e successive modifiche e dai relativi decreti ministeriali di attuazione, la **C**ommissione provinciale, prevista dall'art. 3 della legge 23/1/1968, n. 33, vi provvede d'intesa con i servizi veterinari delle UU.SS.LL .

CAPO 2° - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE UNITA SANITARIE LOCALI

Art. 8 - Ambiti territoriali del servizio veterinario delle UU.SS.LL.

Il Servizio veterinario è organizzato, di norma, nell'ambito di ciascuna U.S.L., come previsto dalla L.R. n. 51 del 26/5/1980.

Al fine di garantire le esigenze di funzionalità operativa e di omogeneità/uniformità delle prestazioni anche specialistiche in tutti i Comuni, il Servizio veterinario può essere organizzato nell'ambito di più Unità Sanitarie Locali, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 16 della legge 23/12/1978, n. 833, e delle indicazioni e prescrizioni del piano sanitario regionale.

L'accorpamento territoriale di più Unità Sanitarie Locali per il servizio veterinario è d'obbligo quando queste fanno parte di uno stesso Comune.

Quando il servizio veterinario non risulti validamente articolato nelle due aree funzionali di cui al successivo art. 9, che abbiano, ciascuna, una consistenza base ridotta ai veterinari operatori, le U.S.L., in coerenza con le indicazioni e prescrizioni del P.S.R., istituiscono il Servizio veterinario nell'ambito di più U.S.L.. E' esclusa, in ogni modo, la possibilità dell'inserimento di un'area del servizio veterinario in altri servizi sanitari dell'Unità Sanitaria Locale.

L'attività del Servizio veterinario di primo livello e di pronto intervento viene esercitata normalmente nei distretti veterinari istituiti secondo le norme di cui all'art. 30 della L.R. n. 51 del 26/5/1980, tenuti presenti i parametri elencati nel sopracitato art. 16 della legge 23/12/1978, n. 833.

11

11

Art. 9 - Organizzazione del Servizio veterinario

Il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali, è articolato nelle due aree funzionali in conformità alle funzioni ad esso attribuite dai precedenti artt. 1 e 2, di seguito indicate:

- 1) Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali - all'interno di questa area è garantita la istituzione di un servizio per l'esercizio delle funzioni relative alla sanità animale e assistenza zoiatrica, con particolare riferimento a quelle previste dal penultimo e ultimo comma del precedente art. 1.
- 2) Igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il regolamento dell'Unità sanitaria locale stabilisce, tra l'altro, le norme atte a garantire l'autonomia delle attività di ciascuna area funzionale, l'esercizio del loro coordinamento e la disciplina dei servizi di cui al successivo art. 11.

Art. 10 - Attività ispettiva, di vigilanza e controllo in materia di profilassi e polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale.

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo relativa alla competenza di ciascuna delle due aree funzionali di cui al precedente art. 9, è diretta dal rispettivo veterinario responsabile, che si avvale di personale qualificato alle sue dipendenze appositamente incaricato dal Comitato di Gestione della U.S.L.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, al personale incaricato delle suddette funzioni è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale secondo le procedure vigenti in materia. I relativi nominativi sono comunicati dal Presidente del Comitato di Gestione ai Sindaci del territorio ed alla Regione.

Il Coordinatore del Servizio impartisce le necessarie direttive per un corretto esercizio delle suddette funzioni, di cui viene costantemente informato.

Art. 11 - Personale del Servizio veterinario

Il personale del Servizio veterinario, in relazione ai compiti delle due aree funzionali di cui al precedente art. 9, è costituito da:

- a) veterinari esperti in materia di profilassi e di polizia veterinaria, coadiuvati da vigili veterinari e veterinari esperti nelle cliniche veterinarie e nella igiene zootecnica, coadiuvati da infermieri veterinari e da personale ausiliario addestrato per le mansioni zootecniche;
- b) veterinari esperti in materia di igiene degli alimenti di origine animale, coadiuvati da vigili veterinari e dal personale ausiliario per le incombenze sanitarie dei macelli di cui all'art. 6, comma 8, della legge 29/11/1971 n. 1073;

Il personale veterinario si distingue nelle seguenti qualifiche funzionali:

- veterinario dirigente;
- veterinario coadiutore;
- veterinario collaboratore.

Date le esigenze di specializzazione ai veterinari dirigente e coadiutori, non possono essere attribuite mansioni diverse da quelle dell'area funzionale di appartenenza. Solo ai veterinari collaboratori potranno essere assegnate, all'occorrenza, mansioni delle due aree funzionali.

L'organico del personale viene definito in base alle indicazioni del piano sanitario regionale ed alle esigenze delle attività connesse alla sanità animale e assistenza zoiatrica.

Art. 12 - Veterinario coordinatore del servizio

La funzione del veterinario coordinatore del Servizio è affidata dal Comitato di Gestione ad uno dei veterinari dirigenti delle due aree funzionali, tenuti presenti i requisiti richiesti dagli articoli 15 e 47 della legge 23/12/1978, n. 833.

Il veterinario coordinatore del Servizio fa parte della direzione sanitaria della U.S.L. e provvede agli affari generali di competenza, assicurando, in particolare, i rapporti funzionali fra le due aree.

Art. 13 - Qualifica e compiti dei veterinari responsabili delle aree funzionali

A ciascuna delle due aree funzionali di cui al precedente articolo 9 è preposto un veterinario con la qualifica di dirigente che, preferibilmente *cmv.* risulti esperto o specialista nelle specifiche materie, come indicato alle lettere a) e b) del precedente art. 11.

Il responsabile dell'area funzionale dirige la relativa attività, riferisce periodicamente al Coordinatore del Servizio e formula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro.

Il responsabile dell'area funzionale che non riveste la qualifica di coordinatore partecipa di diritto alla direzione sanitaria tutte le volte in cui devono essere trattati gli affari di sua competenza, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761:

Art. 14 - Compiti e funzioni dei veterinari coadiutori

Presso ciascuna area funzionale è assegnato, di norma, almeno un veterinario con la qualifica di coadiutore.

I veterinari coadiutori hanno la responsabilità del lavoro di gruppo organizzato per le diverse attività ed a cui sono addetti i veterinari collaboratori ed il personale ausiliario. Nell'ambito distrettuale o interdistrettuale essi coordinano tutte le prestazioni di primo livello delle rispettive aree.

Il Comitato di Gestione attribuisce, con apposito incarico, a veterinari coadiutori:

- a) la responsabilità sanitaria dei macelli pubblici e privati, dei macelli avi-cunicoli e dei laboratori di sezionamento delle carni;
- b) la responsabilità sanitaria dei mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici.

Per le suddette attività hanno titolo di preferenza i veterinari coadiutori con il titolo della specializzazione in igiene degli alimenti di origine animale.

Art. 15 - Compiti dei veterinari collaboratori

I veterinari collaboratori assicurano, nell'ambito delle rispettive aree funzionali a cui sono assegnati, le prestazioni di base a livello distrettuale o interdistrettuale con l'assistenza del personale ausiliario addetto.

Art. 16 - Convenzioni veterinarie

Limitatamente all'attività di sanità animale e di assistenza zoiatrica di cui alla 1ª area funzionale, le Unità Sanitarie Locali - nel caso in cui non possano provvedervi compiutamente con il proprio servizio, stipulano apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti all'Albo professionale.

Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23/12/1978, n. 833.

L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal veterinario coordinatore del Servizio, di intesa con il veterinario responsabile dell'area interessata.

Art. 17 - Tariffe per prestazioni veterinarie a favore dei privati

Le tariffe relative agli accertamenti ed ispezioni in materia di igiene-sanità e polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi veterinari delle U.S.L. sono stabilite, sentite le organizzazioni di categoria interessate, dalla Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

21
Art. 18 - Servizi multizonali

Alla istituzione dei Servizi multizonali e alla definizione dei relativi ambiti territoriali, provvederà il Piano Sanitario regionale.

In attesa dell'entrata in funzione dei servizi multizonali di cui sopra, le relative attività sono assicurate dai servizi veterinari delle UU.SS.LL., le quali provvederanno a fornire i mezzi ed il personale necessario, stabilendo, all'occorrenza, intese o altre forme di collaborazione con altre UU.SS.LL. per l'utilizzazione di servizi o di strutture di comune interesse.

Art. 19 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata è struttura pluriregionale al servizio di entrambe le Regione e delle Unità sanitarie locali.

Detto Istituto conserva la propria natura giuridica di Ente sanitario di diritto pubblico in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, con le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai settori veterinari delle Unità Sanitarie Locali, ai servizi veterinari multizonali e, se del caso, ai settori per l'igiene pubblica e per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unità Sanitarie Locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei ^mmagimi per la zootecnia.

Le sezioni diagnostiche provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale fanno parte integrante dell'Istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle Unità Sanitarie locali.

Art. 20 - Norme transitorie per il personale

La Giunta Regionale, con propria deliberazione ^{em.} provvede alla determinazione degli organici provvisori del proprio servizio veterinario.

~~Nell'attesa della definizione degli organici provvisori di cui al comma precedente, il servizio sarà svolto avvalendosi del personale delle UU.SS.LL.~~

Le norme riguardanti l'organizzazione dei servizi previsti nella presente legge e la relativa utilizzazione del personale trovano applicazione fino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli uffici regionali.

Art. 21 - Esercizio della libera professione veterinaria del personale dipendente dalle UU.SS.LL.

Il personale veterinario, dipendente dalle UU.SS.LL., può esercitare attività libero-professionale, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 761/79 ^{em.} al di fuori degli ambiti territoriali di competenza nei limiti fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Detto personale può svolgere attività consultiva e tecnica, richiesta da terzi alla U.S.L., oltre il normale orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze del servizio.

Con apposite norme regolamentari l'Assemblea della U.S.L. disciplinerà, in caso di comprovata necessità, le modalità di prestazioni libero-professionali relative alla attuazione dei piani di profilassi e risanamento degli allevamenti al di fuori dei limiti previsti dai commi precedenti.

~~Art. 22~~

~~La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.~~